

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 362

del 25.9.2003

O G G E T T O

Sentenza n.2618/2003 resa dalla II Sez. del TAR Puglia – Bari sul ricorso n.2013/2001 proposto dalla Società Jeannot's srl per l'annullamento della delibera di G.R. n.527/01 (approvazione definitiva del PRG di Molfetta).

L'anno duemilatre, il giorno venticinque del mese di settembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: **Minervini Tommaso - Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PUBBLICATA IL 29.9.2003

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La Giunta Comunale, con delibera n.15 del 17.01.2001, affidava il patrocinio all'Avv. Mauro de Sario per la rappresentanza nel giudizio amministrativo proposto con ric. n.2013/01 dinanzi alla II Sez. del TAR Puglia Bari – a cura dell'Avv. Emilio Poli – dalla Società Jeannot's srl (proprietaria dell'opificio industriale con annesse aree pertinenziali sito nel territorio di Molfetta, alla strada statale 16, località Madonna dei Martiri, ed esercente l'attività di produzione di calzature);
- Il ricorso de quo, proposto contro il Comune di Molfetta e la Regione Puglia era inteso ad ottenere l'annullamento dei seguenti atti:
- della delibera di Giunta Regionale n.527 del 10.5.2001, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.96 del 4.7.2001, avente ad oggetto l'approvazione definitiva ai sensi della L. Reg. n.56/1980 del PRG del Comune di Molfetta;
- delle norme tecniche di attuazione allegate al PRG approvato, limitatamente alla parte lesiva;
- della delibera di C.C. di Molfetta n.127 del 25/26.09.1996 di adozione del suddetto piano regolatore generale;
- del parere reso dall'Ufficio Tecnico Comunale sulle predette osservazioni;
- della deliberazione di Giunta Regionale n.314 del 21.03.2000, recante approvazione con prescrizioni e modifiche del piano regolatore generale;
- del parere reso dal Comitato Urbanistico Ristretto della Regione Puglia in data 07.12.1999, fatto proprio dalla Giunta Regionale con la delibera 314/2000;
- della delibera n.92 del 22.03.2001 del Commissario Straordinario presso il Comune di Molfetta nominato con DPR 13.11.2000, avente ad oggetto l'adeguamento del PRG alle condizioni, prescrizioni e modifiche di cui alla delibera GR 314/2000;
- della delibera di Consiglio Comunale n.79 del 20.09.2000, con la quale si prende atto della delibera GR 314/2000;
- della delibera di Giunta Comunale n.556 del 19.09.2000, con la quale i tecnici progettisti furono incaricati dell'adeguamento dei grafici alle prescrizioni regionali di cui alla delibera GR 314/2000;
- L'adita II Sez. del TAR Puglia – Bari – con sentenza n.2618/2003 ha accolto il ricorso “limitatamente alle prescrizioni di P.R.G. che attribuiscono destinazione <<servizi ed attrezzature di interesse pubblico>>, <<sede stradale>> di nuova strada di P.R.G. e <<verde pubblico>> ai suoli del complesso produttivo Jeannot's che vanno annullate”, condannando il Comune di Molfetta al pagamento in favore della ditta ricorrente delle spese e competenze di giudizio liquidate in € 1.000,00, per il resto le ha compensate;

- Di tanto ha reso edotta la P.A. l'Avv. de Sario che, con nota in data 21.07.03, ha trasmesso copia della citata sentenza e, ritenendo sussistenti validi motivi, si è detto favorevole alla impugnazione della stessa dinanzi al Consiglio di Stato;
 - Visto che il Dirigente del Settore Territorio, Ing. Parisi, opportunamente interrogato, in data 31.07.09, ha dichiarato di ritenere: "...che non sia il caso di procedere a ricorso al Consiglio di Stato. L'accoglimento del ricorso da parte del TAR non sconvolge il disegno urbanistico voluto dai progettisti.";
 - Ritenuto opportuno, recependo il parere espresso dal Dirigente del Settore Territorio, non proporre appello avverso la sentenza n.2618/2003 resa dalla II Sez. del TAR Puglia sul ricorso n.2013/01 proposto dalla Società Jeannot's srl, come legalmente rappresentata;
 - Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
 - Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
 - Visto il vigente Statuto Comunale;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di non proporre appello avverso la sentenza n.2618/2003 resa dalla II Sez. del TAR Puglia sul ricorso n.2013/01 proposto dalla Società Jeannot,s srl, come legalmente rappresentata, meglio specificato in premessa.
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 3) di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Legale e al Settore Territorio per gli ulteriori adempimenti di rito.